

**AVV. ANTONIO SALZANO**

Via De' Romel, 7

44121 FERRARA

Tel. 0532.241789 - Fax 0532.205909

Mail: antonio.salzano@studiolegalectsm.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA**

**Ricorso giurisdizionale**

**URGENTE** ~~ORIGINAL~~

del dott. **Francesco Salzano** (C.F. SLZFNC55E05A064Z), nato il 05.05.1955 ad Afragola (NA) e residente Ferrara in via Monte Grappa 15, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Antonio Salzano (C.F. SLZNTN88P28D548U - fax: 0532-205909 - pec: antonio.salzano@ordineavvocatiferrara.eu) del Foro di Ferrara, elettivamente domiciliato ai sensi dell'art 25 comma 1 bis c.p.a. al seguente indirizzo PEC: antonio.salzano@ordineavvocatiferrara.eu, presso il quale si evidenzia di voler ricevere tutte le comunicazioni/notifiche del procedimento

**- ricorrente -**

**contro**

**Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria** (C.F. 96402080582) in persona del suo Presidente in carica pro tempore, con sede in Roma - Via Solferino 15,

**e**

**Ministero dell'Economia e delle Finanze** (C.F. 80415740580) in persona del Ministro in carica pro tempore, con sede in Roma, via XX Settembre n. 97, entrambi rappresentati, difesi e domiciliati *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587)

**- resistenti -**

**e nei confronti del**

**Silvestri Silvio Ignazio** nato il 30-01-1951 e residente in Roma Via Bruno Buozzi n.53

**- controinteressato -**

Si notifihi  
entro 26/4/2021  
Suro

volto all'annullamento della graduatoria, pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 25 febbraio 2021 sub n. 613/2021, della procedura concorsuale - indetta con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 218/2018/IV, di cui al bando n. 1/2018 - riservata ai componenti in organico nelle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, per la copertura di tutti i posti vacanti di Presidente delle Commissioni Tributarie Regionali ivi inclusi i posti di Presidente della CTR del Friuli Venezia Giulia e del Lazio di cui all' "Elenco C) – PC CTR Delibera n. 272/2021/IV, nella parte di essa nella quale illegittimamente non è stata considerata la domanda presentata dal dott. Francesco Salzano ed egli non è stato collocato in graduatoria (elenco C) – né è stato valutato presumibilmente prima del dott. Silvestri Silvio Ignazio (dotato a sua volta del punteggio generale di 96), risultando così arbitrariamente estromesso e superato rispetto a tutti i concorrenti.

\*\*\*

#### **ESPOSIZIONE DEI FATTI**

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con la Delibera n. 218/2018/4 del 6 febbraio 2018, avente ad oggetto: *“Procedura concorsuale riservata ai componenti in organico nelle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali per la copertura dei posti vacanti di Presidente di Commissione, Presidente di Sezione e Vicepresidente di Sezione”*, ha indetto, con Bando n. 1/2018, (cfr. il suo art. 1) un -unico - *“concorso interno per trasferimento di sede o assegnazione di diverso incarico, riservato ai componenti in organico presso le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali destinato alla copertura dei posti vacanti”*:

→ **sub. a)** di Presidente di Commissione nelle Commissioni Tributarie Regionali del Friuli Venezia Giulia e del Lazio, **nonché**

- di Presidente di Commissione nelle Commissioni Tributarie Provinciali di Benevento, Catanzaro, Chieti, Ferrara, Lecco, Oristano, Padova, Perugia, Pistoia, Treviso, Verona, Caltanissetta, Roma e Salerno;
- **sub b)** di Presidente di Sezione in 16 Commissioni Tributarie Regionali ed in 30 Commissioni Tributarie Provinciali,
- **sub c)** di Vicepresidente di Sezione di 16 Commissioni Tributarie Regionali e di 49 Commissioni Tributarie Provinciali.

All'art. 4 "*Modalità di partecipazione*" di detta Delibera è stato previsto che la domanda di partecipazione dovesse essere presentata "*per via telematica, a decorrere dal 15 marzo 2018 e fino alle ore 12 a.m. del 30 aprile 2018, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, collocata nel sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 'www.giustizia-tributaria.it'*".

Nel medesimo articolo 4 è stato, inoltre, previsto che "*Il candidato, se in possesso dei requisiti, può partecipare ai concorsi per più posizioni (Presidente di Commissione, Presidente di Sezione e Vicepresidente di Sezione)*".

Il modulo della domanda da inoltrare telematicamente allegato a detta Delibera n. 218/2018, nello spazio deputato all'indicazione dell'incarico, o degli incarichi, ai quali il concorrente ambiva, riportava quanto segue:

**CHIEDO**

di essere nominato

- a diverso incarico (almeno uno)  al medesimo incarico per trasferimento

**Presidente di Commissione** e a tal fine dichiara di essere:

Magistrato Ordinario  Amministrativo  Militare  Contabile  - Altro

- in servizio  a riposo

(alternativa obbligatoria)

**Presidente di sezione** e a tal fine dichiara di essere:

a) Magistrato Ordinario  Amministrativo  Militare  Contabile  - Altro

- In servizio  a riposo

b) già Presidente di sezione

(alternativa obbligatoria)

**Vicepresidente di sezione di Commissione tributaria REGIONALE** e a tal fine dichiara di essere:

a) Magistrato Ordinario  Amministrativo  Militare  Contabile  - Altro

in servizio  a riposo

b) componente che ha esercitato per almeno 10 anni le funzioni di giudice tributario nelle Commissioni tributarie regionali, in possesso di laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza o in Economia e commercio

c) già Vicepresidente di sezione di Commissione tributaria regionale

(alternativa obbligatoria)

**Vicepresidente di sezione di Commissione tributaria PROVINCIALE** e a tal fine dichiara di essere:

a) Magistrato Ordinario  Amministrativo  Militare  Contabile  - Altro

in servizio  a riposo

b) componente che ha esercitato per almeno 5 anni le funzioni di giudice tributario nelle Commissioni tributarie, in possesso di laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza o in Economia e commercio

c) già Vicepresidente di sezione di Commissione tributaria

(alternativa obbligatoria)

In tale modulo, dunque - mentre in relazione alla sola posizione di Vicepresidente di Sezione Commissione Tributaria era data al concorrente la possibilità di 'flaggare' alternativamente o la casella relativa alla Commissione Tributaria Regionale o quella relativa alla Commissione Tributaria Provinciale - viceversa per le altre posizioni di Presidente di Commissione, ovvero di Presidente di Sezione di Commissione, non era

data al concorrente la possibilità di espressamente indicare che la domanda era volta a vedersi assegnato l'incarico di Presidente:

- di una Commissione Tributaria Regionale;
- oppure di una Commissione Tributaria Provinciale;
- oppure ancora (come pur ammesso possibile dal Bando) sia di Commissione Tributaria Regionale, sia di Commissione Tributaria Provinciale.

Né nel documento intitolato "Istruzioni per la compilazione della domanda", né nel documento "Guida alla compilazione della domanda on line: Bando n. 1 del 06 febbraio 2018", riportante, al riguardo, unicamente quanto segue:

Chiede di essere nominato? *	<input type="checkbox"/> A DIVERSO INCARICO	<input type="checkbox"/> AL MEDESIMO INCARICO
<b>PRESIDENTE DI COMMISSIONE</b> e a tal fine DICHIARA di essere:	<input type="checkbox"/> SI	
<b>PRESIDENTE DI SEZIONE</b> e a tal fine DICHIARA di essere:	<input type="checkbox"/> SI	
<b>VICE PRESIDENTE DI SEZIONE</b> DI <b>COMMISSIONE TRIBUTARIA</b> <b>REGIONALE</b> e a tal fine DICHIARA di essere:	<input type="checkbox"/> SI	
<b>VICE PRESIDENTE DI SEZIONE</b> DI <b>COMMISSIONE TRIBUTARIA</b> <b>PROVINCIALE</b> e a tal fine DICHIARA di essere:	<input type="checkbox"/> SI	

(entrambi allegati alla Delibera n. 218/2018/IV) era rinvenibile una qualsivoglia indicazione utile a rendere chiare le conseguenze che avrebbe avuto il 'flaggare' la casella "a diverso incarico" o l'altra casella "al medesimo incarico"- le uniche disponibili - e come manifestare la volontà di concorrere all'incarico di Presidente sia di una delle due Commissioni Tributarie Regionali, sia di una delle 14 Commissioni Tributarie Provinciali resesi vacanti.

All'articolo 7 della stessa Delibera n. 218/2018 era previsto che, dopo la pubblicazione della graduatoria - formata all'esito della valutazione delle domande e poi approvata dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - per la scelta degli incarichi disponibili i concorrenti idonei sarebbero stati convocati in ordine di punteggio decrescente.

Il dott. Francesco Salzano, magistrato ordinario (all'epoca svolgente funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione), in allora ed anche attualmente Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, ha presentato domanda di partecipazione al concorso in argomento, aspirando ad essere nominato, nel medesimo incarico di Presidente fin lì da lui ricoperto di Commissione Tributaria Regionale (visto che era messa a concorso la posizione di Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Lazio);

Poiché, giustappunto, mirava a vedersi nominato al '**medesimo incarico**' di Presidente di Commissione Tributaria (e non già "*a diverso incarico*" di Presidente di Sezione o di Vicepresidente di Sezione), nel modulo della domanda di partecipazione ha '*flaggato*' la relativa casella (non quella, alternativa, "*a diverso incarico*").

Decorsi tre anni, all'esito del lavoro di attribuzione dei punteggi ai concorrenti al concorso unico, tutti valutati contemporaneamente su tutti i posti messi a concorso, in data 25 febbraio 2021, sul sito del Consiglio di Giustizia Tributaria (pubblicità legale) sono state pubblicate le rispettive graduatorie.

Esaminate quelle di interesse, e in particolare:

- da un lato il documento "*Elenco C) – PC CTR Delibera n. 272/2021/IV*", nel quale è stata riportata la graduatoria del concorso a Presidente di Commissione Tributaria Regionale;
- dall'altro lato il documento "*Elenco D) – PC CTP Delibera n. 272/2021/IV*", nel quale è stata riportata la graduatoria del concorso a Presidente di Commissione Tributaria Provinciale; il dott. Salzano apprendeva
- di non essere stato inserito nella graduatoria del concorso a Presidente di Commissione Tributaria Regionale;
- che (diversamente rispetto a quanto a lui capitato) i suoi colleghi Silvio Ignazio Silvestri e Massimo Zanetti sono stati inseriti in entrambe le graduatorie per l'incarico di Presidente sia in una delle due Commissioni Tributarie Regionali, sia in una delle 14 Commissioni Tributarie Provinciali nelle quali il posto di Presidente si è reso vacante;
- che essendo stato escluso dalla graduatoria non gli è stato calcolato alcun punteggio, ma si sarebbe collocato sicuramente in una posizione molto elevata e probabilmente nella prima posizione della graduatoria, vista la sua esperienza, i titoli maturati e la posizione ottenuta nei precedenti concorsi ai quali ha partecipato;
- che si sarebbe, quindi, collocato in posizione potenzialmente utile per vedersi assegnato l'incarico da lui in principalit  ambito di Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Lazio;

Onde comprendere il perché del suo mancato inserimento nella graduatoria del concorso a Presidente della Commissione Tributaria Regionale, veniva a conoscenza del fatto che la sua domanda non era valutata in quanto diretta al medesimo e non a diverso incarico, in quanto secondo il Consiglio i posti di presidente di CTP e di CTR sono da intendersi come corrispondenti a diverso e non al medesimo incarico.

Ha, quindi, compreso che, per aver egli *'flaggato'* solo la casella *"al medesimo incarico per trasferimento"*, in luogo (presumibilmente) di quella *"diverso incarico"*, ovvero in luogo di tutte e due le caselle, la sua domanda è stata del tutto erroneamente *'interpretata'* come fosse stata volta a vedersi assegnato unicamente l'incarico di Presidente di Commissione Tributaria Provinciale.

La richiesta rivolta dal dott. Salzano al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di agire in autotutela provvedendo al suo inserimento anche nella graduatoria dell'Elenco C (Presidenti di Commissione Regionale) è fin qui rimasta senza nessuna risposta.

Pertanto, il dott. Salzano deve rivolgersi a codesto eccellentissimo T.A.R., al quale chiede di annullare la graduatoria della procedura concorsuale di cui all' "Elenco C) – PC CTR Delibera n. 272/2021/IV nella parte di essa nella quale la sua domanda per l'incarico di Presidente di Commissione Tributaria Regionale non è stata presa in considerazione ed egli non è stato collocato in graduatoria nella posizione spettante, come sarebbe avvenuto se la sua domanda fosse stata considerata in forza del punteggio attribuitogli.

#### **IN DIRITTO**

**I. Violazione dell'art. 4 della Delibera n. 18/2018/IV; eccesso di potere per errore di fatto e travisamento della volontà; violazione dei principi della collaborazione e della buona fede tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione; violazione del principio per il quale nelle procedure concorsuali, in presenza di incertezze interpretative, va sempre sposata quella che conduce alla maggior partecipazione. Violazione dei principi di interpretazione della domanda di partecipazione e di legge**

Come sopra accennato, nel modulo da compilarsi telematicamente della "Domanda bando n. 1/2018" mentre solo per la posizione di Vicepresidente di Sezione di Commissione Tributaria al concorrente era richiesto di presentare la propria domanda, distintamente, o per

la Commissione Tributaria Regionale ovvero per la Commissione Tributaria Provinciale (salva la possibilità di barrare entrambe le caselle, così dimostrando di voler partecipare al concorso per entrambi siffatti posti), per gli altri incarichi posti a concorso, e in particolare per quello di Presidente di Commissione, nel modulo non era dato al concorrente di poter indicare se intendeva partecipare al concorso/ai concorsi:

- per la Commissione Tributaria Regionale;
- per la Commissione Tributaria Provinciale; -
- per entrambe le Commissioni.

Come sopra visto, infatti, nel Modulo, sotto la dicitura "Chiedo di essere nominato", l'unica possibilità data al concorrente era quella di 'flaggare' o la casella "a diverso incarico (almeno uno)" o la casella "al medesimo incarico per trasferimento".

Il modulo della domanda non contemplava alcuna altra casella e, quindi, nessun'altra possibilità. Né dai sopra richiamati documenti "Istruzioni per la compilazione della domanda" e "Guida alla compilazione della domanda on line: Bando n. 1 del 06 febbraio 2018" era ricavabile una qualche indicazione circa la necessità di dover 'flaggare' entrambe le caselle per esprimere la volontà di partecipare, come ammesso dall'art. 4, al concorso per l'incarico di presidente sia di Commissione Tributaria Regionale sia di Commissione Tributaria Provinciale.

**1.1. In primo luogo, il riferimento al diverso o al medesimo incarico non consente di distinguere tra presidente di CTP e di CTR.** A questa conclusione si perviene, oltre che per l'identità di funzioni svolte (si tratta in entrambi i casi di funzioni direttive o presidenziali), anche dalle chiare indicazioni contenute nel medesimo bando e nella domanda di partecipazione. Infatti, nella parte descrittiva della domanda di partecipazione si chiede di scegliere quali possibili incarichi: "Presidente di Commissione"; "Presidente di sezione"; "Vicepresidente di sezione"; "Giudice". Pertanto, è evidente che nella predisposizione del bando il Consiglio non ha ovviamente differenziato tra "Presidente di Commissione tributaria provinciale" e "regionale". La richiesta formulata dopo l'utilizzo del medesimo enunciato linguistico indicato al quesito che lo precede (il termine "incarico") depongono nel senso che nella prospettiva del bando e della domanda di partecipazione il passaggio da Presidente di CTP a Presidente di CTR non possa essere qualificato come riconducibile a un "diverso incarico", ma riguardi e interessi il "medesimo incarico".

Alla medesima conclusione si perviene dalle lettura delle altre parti della domanda di partecipazione. Così, mentre nella domanda si distingue espressamente tra Vicepresidente di CTR e di CTP, nessuna differenza si riscontra per quanto concerne la posizione di Presidente di CTR e di CTP che sono al contrario equiparate. Ancora, sempre a titolo esemplificativo, al punto 2, nella parte relativa alla dichiarazione sulle funzioni svolte, nel quadro relativo

alle "Funzioni svolte" non vi è alcuna distinzione tra Presidente di CTP e di CTR, circostanza che viene poi indicata solo nel secondo riquadro, non con riferimento alle "Funzioni svolte", ma alla "Commissione di organica appartenenza".

Alla luce di quanto indicato, appare evidente che la domanda di partecipazione non consenta in alcun modo di distinguere tra presidente di CTP e di CTR e, quindi, correttamente l'istante ha flaggato il quadrato relativo alla richiesta di essere nominato al "medesimo incarico", non essendovi alcuna distinzione di "incarico" tra Presidente di CTP e di CTR, ma solo di Commissione, come chiaramente evincibile dalle ulteriori parti del modello di domanda allegato al bando. Ma alla medesima conclusione si perviene, in realtà, anche dall'esame del bando, il cui articolo 4, rubricato "modalità di partecipazione", prevede testualmente che *"Il candidato, se in possesso dei requisiti, può partecipare ai concorsi per più posizioni (Presidente di commissione, Presidente di sezione e Vicepresidente di sezione)"*. Anche in questo caso, quindi, non si riscontra alcuna distinzione di "incarico" o "funzioni" tra presidente di CTP e di CTR, mentre tale classificazione presenta poi rilievo nella fase successiva sul calcolo del punteggio (ma in quel caso rileva anche la distinzione tra giudice di CTP e di CTR, sulle quali non penso si possa dubitare che l'incarico sia il medesimo).

Laddove, come detto, all'art. 4 della Delibera era stato espressamente previsto che *"il candidato se in possesso dei requisiti può partecipare ai concorsi per più posizioni (Presidente di Commissione, Presidente di Sezione e Vicepresidente di Sezione)"*, il Consiglio di Presidenza ha, pertanto, del tutto arbitrariamente interpretato la domanda del dott. Salzano immaginando restrittivamente che egli non avesse voluto partecipare al concorso - per il quale ovviamente aveva tutti i titoli - per essere nominato Presidente della Commissione Tributaria Regionale. Questa interpretazione restrittiva risulta viziata:

- in primo luogo da errore di fatto e da travisamento della volontà del dott. Salzano, che intendeva ed intende partecipare esclusivamente al concorso per un posto di Presidente di Commissione Tributaria Regionale;
- in secondo luogo in quanto laddove, come disposto dal comma 2 bis dell'art. 1 "Principi generali dell'attività amministrativa" della legge sul procedimento n. 241/1990, "I rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede", non pare conforme a collaborazione e buona fede aver opinato (senza procedere al suo interpello) che il dott. Salzano non volesse partecipare al concorso per l'incarico di Presidente della Commissione Tributaria Regionale, senza che dalla sua domanda fosse evincibile, per come telematicamente compilata, un qualsivoglia indizio in tal senso, bensì, al contrario, esattamente la volontà di parteciparvi;
- infine perché, laddove costituisce principio generale nelle procedure concorsuali quello che, in caso di possibili diverse interpretazioni, se ne debba sposare quella che consente la maggior partecipazione - cfr. Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza n. 1537 del 3 marzo

2020 "... in tema di concorso a posti di pubblico impiego, il principio generale del favor participationis comporta l'obbligo per la Amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste, che comunque non si appalesino conformi a una seria ratio giustificativa" – se ne è invece irrazionalmente adottata l'interpretazione escludente che qui si impugna.

1.2. In ogni caso, deve senz'altro ritenersi che la formulazione del modello di domanda di partecipazione sia polisemico, oscuro e idoneo a far cadere in errore qualsiasi partecipante. Non si hanno dubbi che verrà condivisa l'osservazione che qui si formula circa l'assoluta mancanza di chiarezza e davvero la cripticità delle espressioni utilizzate in tali caselle, tali da ingenerare ex se un'oggettiva situazione di ambiguità su quali potessero essere gli effetti del 'flaggare' l'una o l'altra di esse e del come fare per manifestare la volontà di concorrere all'incarico di Presidente di CTR.

Per i medesimi argomenti già sviluppati al punto che precede, infatti, deve ritenersi che l'interpretazione letterale, logica e sistematica della disposizione abbiano indotto e potuto indurre chiaramente il lettore in errore, con la conseguente opportunità di una sua interpretazione favorevole all'istante e non escludente. Infatti, come già evidenziato, la domanda sulla richiesta di nomina a medesimo o diverso incarico è posta subito prima di quella con cui si rivolge la domanda al partecipante sull'incarico alla quale intende partecipare. In tale occasione non vi sono distinzioni tra presidente di CTP e di CTR, con la conseguenza che la formulazione letterale della domanda di partecipazione è posta in modo tale da rendere incerta la formulazione letterale della disposizione e da rendere quantomeno incerto l'esito interpretativo della clausola. D'altro canto, la situazione di incertezza derivata da tale interpretazione avrebbe potuto essere agevolmente superata indicando in modo più chiaro l'elenco dei posti per i quali i partecipanti alla procedura avrebbero inteso concorrere, ad esempio precisandoli (Presidente di CTR; Presidente di CTP e così via), piuttosto che utilizzando sibillini e incerti riferimenti a diverso e medesimo incarico.

1.3. In ogni caso, con riferimento alla corretta interpretazione della domanda depositata, deve osservarsi che l'istante in qualità di presidente di CTP, che non aveva all'epoca svolto almeno due anni nell'incarico in questione, non era legittimato a proporre domanda di partecipazione al citato concorso per poter accedere a un posto di presidente di CTP, ma solo di presidente di CTR. Ne discende che, anche aderendo a una interpretazione diversa da quella sostenuta ai punti che precedono, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici, descritto dall'art. 1369 c.c., pacificamente applicabile per il tramite dell'art. 1324 c.c. anche agli atti unilaterali, deve interpretarsi la domanda del sottoscritto come finalizzata a concorrere per i posti di presidente di CTR, unica interpretazione possibile ad attribuire alla domanda un effetto giuridico. Soluzione, tra

l'altro, agevolmente riconoscibile da Codesto Consiglio alla luce della mancanza di legittimazione del ricorrente a partecipare ai concorsi per presidente di CTP – circostanza nota al destinatario dell'atto e dichiarata nella medesima domanda.

1.4. Appare, inoltre, fortemente lesivo della posizione del ricorrente attribuire carattere escludente a una dichiarazione “diverso incarico” o “medesimo incarico” che contiene una qualificazione giuridica, esito di un complesso ragionamento giuridico che non spetta ai partecipanti a un interpello, anche se particolarmente qualificati, svolgere. Effettivamente, la citata dichiarazione presuppone e implica un'attività di qualificazione giuridica su conoscenze ordinamentali specifiche (stesso o diverso incarico) che non competono e non possono essere richieste a un partecipante a una procedura selettiva, ma spettano e competono solo all'organo di autogoverno. Far derivare valenza escludente da una dichiarazione relativa a una qualificazione giuridica, oltre ad essere superflua e non funzionale al celere e corretto svolgimento di un procedimento pubblico, appare contrario ai canoni di ordinaria diligenza e buona fede che devono interessare i rapporti tra amministrazione e cittadino, anche se particolarmente qualificato.

1.5. Non è un caso che sul tema della corretta determinazione del requisito dei due anni, vi sia stato un complesso e lungo contenzioso e lo stesso Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, con riferimento al concorso in oggetto, ha ritenuto di richiedere un parere all'Avvocatura di Stato su come intendere il riferimento ai due anni ai fini della legittimazione a concorrere. Ora far derivare da ciò effetti negativi nei confronti dei concorrenti in considerazione del carattere quantomeno polisemico degli enunciati linguistici utilizzati nel bando e nel modello di domanda appare: irragionevole e illogico; suscettibile di generare un defaticante contenzioso giurisdizionale, in contrasto con i principi di efficienza e buona amministrazione che devono regolare l'attività di ogni amministrazione; in contrasto con il principio del *favor participationis* che deve regolare tutte le procedure amministrative (sulla specifica applicazione del principio a un concorso pubblico, con funzione interpretativa del bando di gara si veda tra le tante: T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, 26 gennaio 2021, n. 538; Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2020, n. 1537, secondo cui “in tema di concorso a posti di pubblico impiego, il principio generale del *favor participationis* comporta l'obbligo per l'amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste, che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa. Ragion per cui le cause di esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego (cui possono essere parificate quelle di omessa valutazione dei titoli) devono essere interpretate restrittivamente, con divieto di interpretazione analogica e le clausole di dubbia interpretazione devono essere interpretate in ossequio al principio del *favor participationis*”. Con riferimento in generale alle procedure ad evidenza pubblica:

Cons. Stato, sez. IV, 4 gennaio 2021, n. 39, che richiama il principio costantemente richiamato dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui *“In materia di procedure di gara ad evidenza pubblica va garantito il principio del favor participationis secondo il quale, in caso di clausole del bando ambigue o dubbie, occorre privilegiare l’esegesi che estende, per quanto possibile, la platea dei partecipanti alla gara, piuttosto che optare per una soluzione ermeneutica restrittiva della partecipazione, al fine di realizzare l’interesse dell’amministrazione alla selezione della migliore offerta presentata tra quelle concorrenti”* (Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2020, n. 2090; sez. V, 24 gennaio 2020, n. 607; sez. V, 16 dicembre 2019, n. 8517; sez. V, 5 ottobre 2017, n. 4640; sez. V, 12 maggio 2017, n. 2232; sez. V, 24 febbraio 2017, n. 869); T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, 7 ottobre 2020, n. 4315, secondo cui *“Dal principio appena enunciato discende, come consequenziale esito ricostruttivo, che, nel caso di clausole o disposizioni tecniche di dubbia e/o incerta interpretazione, deve essere privilegiato il principio del favor participationis al fine di consentire la più ampia partecipazione alle procedure di gara”*).

Ne discende, anche alla luce di tali indicazioni, che la clausola non può essere interpretata nel senso di escludere la partecipazione dell’istante alla possibilità di concorrere agli unici posti ai quali è interessato e legittimato.

## **II. Violazione di legge: art. 6 comma 1 lett b) della legge 7 agosto 1990 n. 241, per mancata attivazione del soccorso istruttorio.**

In ogni caso, come da costante orientamento della giurisprudenza amministrativa si ritengono sussistenti nel caso di specie, i presupposti per l’attivazione del soccorso istruttorio, previsto per tutti i procedimenti amministrativi dall’art. 6, lett. b), l. n. 241 del 1990.

In particolare, l’Adunanza Plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9, ha stabilito che per le procedure di gara non regolamentate dal codice appalti opera, nell’ambito della disciplina generale del procedimento amministrativo, la norma sancita dall’art. 6, co. 1, lett. b), l. n. 241 del 1990, in base alla quale *<<...il responsabile del procedimento ...può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete...e ordinare esibizioni documentali>>* (*“opera, nell’ambito della disciplina generale del procedimento amministrativo, la norma sancita dall’art. 6, comma 1 lett. b), della L. n. 241/1990, in base alla quale ‘Il responsabile del procedimento ... può chiedere il rilascio di dichiarazione e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete’”* ed è, quindi, *“evidente che il ‘potere di soccorso’ costituisce un istituto di carattere generale del procedimento amministrativo, che, nel particolare settore delle selezioni pubbliche diverse da quelle disciplinate dal Codice dei Contratti pubblici soddisfa la comune esigenza di consentire la massima partecipazione alla gara, orientando l’azione amministrativa sulla*

*concreta verifica dei requisiti di partecipazione, attenuando la rigidità delle forme*”). L'Adunanza ha precisato che il 'potere di soccorso' costituisce un istituto di carattere generale del procedimento amministrativo, che, nel particolare settore delle selezioni pubbliche diverse da quelle disciplinate dal codice dei contratti pubblici, soddisfa la comune esigenza di consentire la massima partecipazione alla gara, orientando l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, attenuando la rigidità delle forme.

Tali principi sono stati ribaditi dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975) che ha affermato che il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della *par condicio* per cui l'intervento dell'Amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. Sotto tale profilo, salvo il principio di auto responsabilità, la giurisprudenza si è pronunziata favorevolmente con riguardo alla soccorribilità dell'errore meramente formale, anche di carattere meramente dichiarativo. La giurisprudenza amministrativa ha ancora precisato che *"nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7978)"* (principio richiamato e applicato da T.a.r. Lazio, sez. III quater, 13 agosto 2020, n. 9197).

In particolare, con la citata sentenza n. 7975 del 22 novembre 2019 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha statuito:

- che *"i casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio vanno tenuti distinti da quelli nei quali non di documentazione irregolare o carente si tratta, ma di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla Pubblica Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 20 giugno 2019 sentenza n. 4198, ove è precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del Codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente)"*;

- che il soccorso istruttorio ha portata generale ed ha la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere;

- che *"specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici l'attivazione del così detto 'soccorso istruttorio' è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere*

*alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione";*

*• che "il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio";*

*• che "in ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta - specificata dall'Adunanza Plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014 n. 9, nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro - il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, Sezione Quinta, 17 gennaio 2018 n. 257; Quinta 8 agosto 2016 n. 3540; Seconda 28 gennaio 2016 n. 838; Quarta 4 settembre 2004 n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza".*

Orbene, prima osservazione da formularsi è che - laddove la domanda di partecipazione al concorso presentata dal dott. Salzano non era affetta né da irregolarità di sorta, né da carenza di allegazione di titoli o di documenti necessari che dovessero venire integrati e laddove essa (come fermamente si contesta) può, al massimo, essere apparsa erronea in quanto telematicamente formulata 'flaggando' una delle due sopra richiamate caselle in luogo dell'altra, ovvero in luogo di entrambe (questo nella sopra contestata situazione di equivocità ed ambiguità del modulo) - si versava in tutta evidenza in una situazione di 'errore riconoscibile', in presenza del quale, come statuito dal Consiglio di Stato, sarebbe stato preciso dovere dell'Amministrazione quello di porre in essere lo "sforzo diligente di emendarlo autonomamente".

In ogni caso, atteso che la legge prevede che nel procedimento amministrativo la sostanza debba prevalere sulla forma e che debba essere evitato che il mancato rispetto di una formalità, tipo la non corretta compilazione di un modulo di partecipazione (tanto più, come nella fattispecie, ove assolutamente ambiguo) possa produrre conseguenze negative per il privato che ha presentato l'istanza, è immediato osservare l'illegittimità della mancata attivazione, nella fattispecie, del soccorso istruttorio, tramite il quale il Consiglio di

Presidenza della Giustizia Tributaria avrebbe immediatamente ricevuto contezza della volontà partecipativa del dott. Salzano.

Si è trattato, se mai, di un 'errore formale' in presenza del quale era interesse della stessa Amministrazione consentire di porre ad esso rimedio, giustappunto per evitare che *"un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione"*. Si era completamente dentro il limite dell'attivazione del soccorso istruttorio, in quanto non si trattava di consentire al dott. Salzano di allegare un requisito o un titolo non presentato entro il termine, né in qualsiasi modo di regolarizzare documentazione assente o non completamente prodotta. Viceversa - atteso che il candidato dott. Salzano, dando dimostrazione dei requisiti di partecipazione ed allegando tutti i titoli da valutare, aveva formulato una domanda di partecipazione al concorso assolutamente completa ed aveva, altresì, diligentemente e scrupolosamente compilato il Modulo di domanda [senz'altro ingannevole ove si possa affermare, come non crediamo possibile, che egli, per esprimere la volontà di partecipare al concorso per Presidente della Commissione Tributaria regionale, avrebbe dovuto 'flaggare' un'altra casella, ovvero entrambe le caselle] - è pacifico che si trattava di un margine di incertezza sulla di lui volontà facilmente ed immediatamente superabile.

Alla luce delle norme in materia di procedimento amministrativo dettate dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 ed, in particolare, dalla lett. b) del 1° comma dell'art. 6, sarebbe stato dunque doveroso da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria attivare il soccorso istruttorio: questo, giustappunto, "rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio d'esercizio dell'azione amministrativa ispirato a buona fede e correttezza".

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha quindi errato nel non dare corso al soccorso istruttorio volto a richiedere al dott. Salzano di chiarire la sua volontà partecipativa, prima di andare a interpretarla in senso restrittivo (e contrario al favor participationis) e di non ammetterlo al concorso per Presidente di Commissione Tributaria Regionale.

### **III. Eccesso di potere: carenza di motivazione.**

Laddove, ai sensi dell'art. 3 delle sopra richiamate 'Norme in materia di procedimento amministrativo' "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti ... lo svolgimento dei pubblici concorsi ... deve essere motivato ..." e la motivazione "deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria", si deve censurare che la non ammissione del concorrente dott. Salzano al concorso per

Presidente di Commissione Tributaria Regionale è altresì affetta dal vizio di carenza di motivazione. E' di tutta evidenza, infatti, che con la motivazione postuma recata dal Presidente del Consiglio di Presidenza si rifiuta completamente di farsi carico del problema insito nel modulo di domanda, per il quale, come visto, solo per l'incarico di Vicepresidente di Sezione di Commissione Tributaria vi erano due distinte caselle da 'flaggare', l'una per la Commissione Regionale, l'altra per la Commissione Provinciale, così come del problema per il quale il concorrente che già svolgeva l'incarico di Presidente di Commissione e non già quelli di Presidente di Sezione o di Vicepresidente di Sezione era necessariamente portato a non 'flaggare' la casella "a diverso incarico (almeno uno)" e non già quella "al medesimo incarico per trasferimento", e manca completamente di giustificare l'interpretazione restrittiva sposata e la decisione di non ammissione presa.

Nel caso di specie, risponde a un corretto esercizio dell'azione amministrativa, ispirata a buona fede e correttezza il consentire la correzione della domanda di partecipazione formulata dal ricorrente, in considerazione dell'ambiguità delle clausole del bando e del modello di domanda, nonché dell'eventuale dubbio interpretativo che la domanda del ricorrente ha sollevato per il CPGT.

#### **IV. Eccesso di potere: violazione dei principi di collaborazione e buona fede, nonché del principio del favor participationis: illegittimità del mancato accoglimento dell'istanza di autotutela**

Risulta illegittimo anche che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa non abbia inteso dare seguito alla richiesta presentata dal dott. Salzano di agire in autotutela, una volta preso atto della da lui chiarita volontà, rettificando la graduatoria nella parte in cui non è stato inserito nell'elenco C. Si è, infatti, mancato di ottemperare ai principi di collaborazione e di buona fede, nonché al principio del favor participationis.

#### **ISTANZA DI SOSPENSIVA**

A quanto consta, è imminente (e deve comunque esserlo) la convocazione da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dei concorrenti dichiarati idonei, in ordine di punteggio decrescente, per dare corso alla scelta degli incarichi disponibili, come previsto dal sopra richiamato art. 7 della Delibera n. 218/2018/IV.

Onde evitare immissioni in possesso nell'incarico di presidente della Commissione Tributaria Regionale del Lazio o di altra CTR da parte di un soggetto che non ne avrebbe titolo (come appunto uno dei colleghi del dott. Salzano che verrebbero invece da lui presumibilmente preceduti nella graduatoria, allorquando egli vi fosse doverosamente ammesso) e per consentire che egli possa regolarmente assumere tale incarico, risulta

assolutamente necessario – pena un evidente ed ingiusto pregiudizio ai suoi danni - che il provvedimento impugnato venga cautelativamente sospeso, come qui si invoca.

## CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, il dott. Francesco Salzano chiede a codesto eccellentissimo T.A.R.:

in sede cautelare, di sospendere la graduatoria, pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 25 febbraio 2021, della procedura concorsuale - indetta con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 218/2018/IV, di cui al bando n. 1/2018 - riservata ai componenti in organico Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, per la copertura dei posti vacanti di Presidente delle Commissioni Tributarie Regionali di cui all' "Elenco C) – PC CTR Delibera n. 272/2021/IV", nella parte di essa nella quale illegittimamente non è stata considerata la domanda presentata dal dott. Francesco Salzano ed egli non è stato collocato in graduatoria presumibilmente prima del dott. Silvestri Silvio Ignazio;

nel merito, di annullarla, disponendo l'inserimento in essa del dott. Salzano nella posizione correlata al punteggio da attribuirgli.

Qualora codesto eccellentissimo tribunale lo ritenga necessario si chiede di essere autorizzati a procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alla graduatoria del citato concorso per i posti di Presidente di CTR mediante pubblici proclami.

Con la rifusione delle spese di giudizio.


\*\*\*

Si allegano i sopra citati documenti:

- 1) Delibera n. 218/2018/IV con bando n.1/2018, istruzioni per la compilazione;
- 2) Domanda bando n. 1/18 come telematicamente compilata dal dott. Salzano;
- 3) Istanza di autotutela;
- 4) Graduatorie.

Con osservanza.

Avv. Antonio Salzano



## MANDATO

Francesco Salzano, nato il 05.05.1955 ad Afragola (NA) e residente a Ferrara (FE) in via Monte Grappa n. 15, C.F. SLZFNC55E05A064Z, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma del D. Lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nomina l'avvocato Antonio Salzano, del Foro di Ferrara (C.F.: SLZNTN88P28D548U; pec: antonio.salzano@ordineavvocatiferrara.eu - FAX 0532/205909 e-mail: antonio.salzano@studiolegalectsm.it) con studio in Ferrara, Via De' Romei n. 7, a rappresentarlo e difenderlo nell'ambito del ricorso giurisdizionale promosso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio volto all'annullamento della graduatoria pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza Tributaria il 25.02.2021 della procedura concorsuale indetta con delibera n. 218/2018/IV di cui al bando n. 1/2018, in ogni grado e fase del presente giudizio conferendogli i più ampi poteri di legge, con facoltà di proporre domande ed istanze nuove, di chiamare terzi, di estendere ed accettare il contraddittorio con le altre parti del giudizio, rendere l'interrogatorio e per conciliare e transigere la controversia, anche ai sensi degli artt. 183 e 317 c.p.c., di rinunciare agli atti ed all'azione ed accettare rinunce, nonché di farsi sostituire da altri procuratori.

Elegge domicilio presso e nello Studio dell'Avv. Antonio Salzano, con Studio in Ferrara, Via De' Romei n. 7.

Autorizza il predetto difensore al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

Dot. Francesco Salzano

E' autentica.

Avv. Antonio Salzano

## RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'avv. Antonio Salzano, patrocinatore di Francesco Salzano, io sottoscritto Assistente UNEP addetto all'Ufficio Unico notificazioni del Tribunale di Ferrara, ho notificato copia del suesteso atto a:

**Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (C.F. 96402080582)** in persona del suo Presidente in carica pro tempore, con sede in Roma (RM), Via Solferino 15, cap 00185, mediante consegna

MEDIANTE NOTIFICA  
A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE  
CON RACCOMANDATA A.R.

FERRARA 26 APR 2021

AG 78510080721-9

**Ministero dell'Economia e delle Finanze (C.F. 80415740580)** in persona del Ministro in carica pro tempore, con sede in Roma (RM), via XX Settembre n. 97, cap. 00187, mediante consegna

MEDIANTE NOTIFICA  
A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE  
CON RACCOMANDATA A.R.

FERRARA 26 APR 2021

AG 78510080722-6

**Dott. Silvestri Silvio Ignazio**, residente in Roma (RM), Viale Bruno Buozzi n. 53, cap 00197, mediante consegna

MEDIANTE NOTIFICA  
A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE  
CON RACCOMANDATA A.R.

FERRARA 26 APR 2021

UFFICIALE GIUDIZIARIO  
TRIBUNALE DI FERRARA  
Dott.ssa PATRIZIA PROCOPIO

AG 78510080721-9

TRIBUNALE DI FERRARA	
Cron. N.	1964/10
DIRITTI:	
UN. Giudiz.	
D.M.	€ 11,63
TRAS. Istit.	
AVV.	€ _____
CAND.	€ _____
Totale	€ _____
10% T.E.	€ _____
Spese Processi	€ 31,95
Quotazioni	€ _____
Tot. Tot.	€ 43,58
Ferrara 26 APR 2020	
Fatto 10% e bollo quietanza versati in modo virtuale.	
L'Uff. Giudiziario	

Invio raccomandato:  
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 890/82

**AVVISO DI RICEVIMENTO**

dell'atto spedito con raccomandata

N. AG 78510080721-4

- Parte Istante
- Suo Procuratore
- Ufficio Giudiziario

**Posteitaliane**

Data e timbro  
dell'ufficio  
di partenza

Mod. 23L - Mod. 04100C - Ed. 08/19 - EP2054B/EP2055B - SI (1)

2A

Da Restituire a

Riservato all'indirizzo PEC\*

N.B. La scrittura dell'indirizzo PEC da parte del mittente DEVE avvenire mediante stampa con l'uso di apparecchiature che ne garantiscono la chiara ed immediata leggibilità. Fatto salvo l'utilizzo di soluzioni automatizzate.

AR



68510080721-3

**Avv. ANTONIO SALZANO**

Via De' Romel, 7

Nome e Cognome/ Rag. 44121 FERRARA

Tel. 0532.241789 - Fax 0532.205909

Mail: antonio.salzano@studiolegalectsm.it

Via/Piazza

N° Civ.

CAP

Località

Prov.

Completare in stampato maiuscolo

REGISTRO CRONOLOGICO N. 1941/1A **FERRARA** in data **26 APR. 2021** **Posteitaliane**

Atto n. **COUS PRES. GIUSTIZIA TRIBUNALE** e indirizzato a **in altre procedure** via/piazza **SOLFERINO 15** CAP **00185** Città **ROMA** Prov. **RM**

**AVVENUTA CONSEGNA**

**MANCATA CONSEGNA**

**AVVENUTO RITIRO**

- (barrare una sola casella)
- destinatario persona fisica
  - destinatario persona giuridica
  - in data **29/04/2021**
  - nelle mani di **MARIO STABILE** nome e cognome
  - in qualità di  destinatario
  - rappresentante legale
  - curatore fallimentare
  - domiciliatario (persona)  domiciliatario (capo dell'ufficio)
  - persona incaricata di ricevere le notificazioni  
ovvero:
  - persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)
  - persona addetta alla casa
  - persona al servizio del destinatario
  - persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario  
ovvero:
  - portiere dello stabile

- per irreperibilità del destinatario
- per temporanea assenza del destinatario
- per rifiuto di ..... nome e cognome
- del Piegio
- di firmare i documenti attestanti la consegna
- in qualità di  destinatario
- rappresentante legale
- curatore fallimentare
- domiciliatario (persona)  domiciliatario (capo dell'ufficio)
- persona incaricata di ricevere le notificazioni  
ovvero:
- persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)
- persona addetta alla casa
- persona al servizio del destinatario
- persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario  
ovvero:
- portiere dello stabile

in data .....

firma del ricevente .....

firma dell'addetto alla consegna .....

atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito)  
rispedito al mittente

in data ..... **00185**

firma dell'addetto .....

Timbro dell'ufficio .....

- Il ricevente non ha firmato il presente avviso
- per analfabetismo
  - per incapacità fisica alla sottoscrizione
  - per rifiuto, ma ha ritirato il plico firmando il registro di consegna

avvenuto deposito in data .....

spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. .... in data .....

firma dell'addetto .....

Spedita comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata n. .... in data .....

firma dell'addetto **29/04/2021**

**MODELLO 23L**

Invio raccomandato  
 NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 890/82  
**AVVISO DI RICEVIMENTO**  
 dell'atto spedito con raccomandata

N. AG 78510080722-6

- Parte Istante.....  
 Suo Procuratore.....  
 Ufficio Giudiziario.....

**Posteitaliane**

Data e timbro  
 dell'ufficio  
 di partenza



Mod. 23L - Mod. 04100C - Ed. 06/16 - EP2054B/EP2055R - SI (11)

Da Restituire a:  
 Riservato all'indirizzo PEC\*

N.B.\* La scrittura dell'indirizzo PEC da parte del mittente DEVE avvenire mediante stampa con l'uso di apparecchiature che ne garantiscono la chiara ed immediata leggibilità. Fatto salvo l'utilizzo di soluzioni automatizzate.

**AR**



68510080722-4

**AVV. ANTONIO SALZANO**  
 Via De' Romel, 7  
 44121 FERRARA  
 Tel. 0532.241789 - Fax 0532.205909  
 Mail: antonio.salzano@studiolegalectsm.it

Via/Piazza \_\_\_\_\_ N° Civ. \_\_\_\_\_  
 CAP \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

compilare in stampatoio mallesato

REGISTRO CRONOLOGICO N. \_\_\_\_\_

**FERRARA**

**26 APR. 2021**

**Posteitaliane**

Atto n. 11/1017870 ECONOMIA e FINANZA spedito dall'ufficio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
 e indirizzato a in pers. Misurato via/piazza XX Settembre 97 CAP 00185 Città ROMA Prov. \_\_\_\_\_

**AVVENUTA CONSEGNA**

**MANCATA CONSEGNA**

**AVVENUTO RITIRO**

- (barrare una sola casella)  
 destinatario persona fisica  
 destinatario persona giuridica  
 in data \_\_\_\_\_  
 nelle mani di \_\_\_\_\_  
 in qualità di  destinatario  
 rappresentante legale  
 curatore fallimentare  
 domiciliatario (persona)  domiciliatario (capo dell'ufficio)  
 persona incaricata di ricevere le notificazioni  
 ovvero:  
 persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)  
 persona addetta alla casa  
 persona al servizio del destinatario  
 persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario  
 ovvero:  
 portiere dello stabile  
 firma del ricevente: \_\_\_\_\_

- per irreperibilità del destinatario  
 per temporanea assenza del destinatario  
 per rifiuto di \_\_\_\_\_  
 del Plico \_\_\_\_\_  
 di firmare i documenti attestanti la consegna  
 in qualità di  destinatario  
 rappresentante legale  
 curatore fallimentare  
 domiciliatario (persona)  domiciliatario (capo dell'ufficio)  
 persona incaricata di ricevere le notificazioni  
 ovvero:  
 persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)  
 persona addetta alla casa  
 persona al servizio del destinatario  
 persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario  
 ovvero:  
 portiere dello stabile

- in data \_\_\_\_\_  
 firma del ricevente \_\_\_\_\_  
 firma dell'addetto alla consegna  
 \_\_\_\_\_  
 atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito)  
 rispedito al mittente  
 in data \_\_\_\_\_  
 firma dell'addetto \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 ITALIANE  
 Timbro dell'ufficio \_\_\_\_\_

- Il ricevente non ha firmato il presente avviso  
 per analfabetismo  
 per incapacità fisica alla sottoscrizione  
 per rifiuto, ma ha ritirato il plico firmando il registro di consegna

avvenuto deposito in data \_\_\_\_\_  
 spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
 firma dell'addetto \_\_\_\_\_

Spedita comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
 firma dell'addetto \_\_\_\_\_

**MODELLO 23L**

Invio raccomandato:  
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 890/82

**AVVISO DI RICEVIMENTO**


dell'atto spedito con raccomandata

**N. AG 78510080723-7**

- Parte Istante
- Suo Procuratore
- Ufficio Giudiziario

**Posteitaliane**

Data e timbro  
dell'ufficio  
di partenza



Mod. 23L - Mod. 04100C - Ed. 05/10 - EP2054B/EP2055B - SI (1)

2A

Da Restituire a:

Riservato all'indirizzo PEC\*

N.B.\* La scrittura dell'indirizzo PEC da parte del mittente DEVE avvenire mediante stampa con l'uso di apparecchiature che ne garantiscono la chiara ed immediata leggibilità. Fatto salvo l'utilizzo di soluzioni automatizzate.

**AR**



68510080723-6

**Avv. ANTONIO SALZANO**

Via De' Romei, 7  
44121 FERRARA

Tel. 0532.241789 - Fax 0532.205909

Mail: antonio.salzano@studiolegalectsm.it

CAP Località Prov.

compilare in stampato (maluscolo)

REGISTRO CRONOLOGICO N. 1941/1A

Atto n. 001 SILVESTRO SILVO spedito dall'ufficio

e indirizzato a 14/02/20 via/piazza R. BUONZINI 53

**FERRARA**

In data 26 APR. 2021

**Posteitaliane**

CAP 04192 Città ROSA Prov. ED

**AVVENUTA CONSEGNA**

**MANCATA CONSEGNA**

**AVVENUTO RITIRO**

(barrare una sola casella)

- destinatario persona fisica
- destinatario persona giuridica
- In data 28/04/2021
- nelle mani di SILVIO PITACCI (nome e cognome)
- In qualità di  destinatario
  - rappresentante legale
  - curatore fallimentare
  - domiciliatario (persona)  domiciliatario (capo dell'ufficio)
  - persona incaricata di ricevere le notificazioni
    - persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)
    - persona addetta alla casa
    - persona al servizio del destinatario
    - persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario
- ovvero: portiere dello stabile
- firma del ricevente: [Firma]

- per irreperibilità del destinatario
- per temporanea assenza del destinatario
- per rifiuto di [ ]
  - del Piegio
  - di firmare i documenti attestanti la consegna
- In qualità di  destinatario
  - rappresentante legale
  - curatore fallimentare
  - domiciliatario (persona)  domiciliatario (capo dell'ufficio)
  - persona incaricata di ricevere le notificazioni
    - persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)
    - persona addetta alla casa
    - persona al servizio del destinatario
    - persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario
- ovvero: portiere dello stabile

in data 26/04/2021  
firma del ricevente  
firma dell'addetto alla consegna

atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito)

rispedito al mittente  
in data 26/04/2021  
firma dell'addetto



Timbro dell'ufficio

Il ricevente non ha firmato il presente avviso

- per analfabetismo
- per incapacità fisica alla sottoscrizione
- per rifiuto, ma ha ritirato il plico firmando il registro di consegna

Spedita comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata

n. 608964/10.6 In data 27/04/2021

firma dell'addetto: [Firma]

avvenuto deposito in data 26/04/2021

spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata

n. 608964/10.6 In data 27/04/2021

firma dell'addetto: [Firma]

**MODELLO 23L**